

CASSAZIONE.NET

6404/09

REPUBBLICA ITALIANA



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Presidente - Ud. 28/01/2009
- Dott. ENNIO MALZONE - Rel. Consigliere - PU
- Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere
- Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere
- Dott. VINCENZO CORRENTI - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 25492-2004 proposto da:

COMUNE DELL'AQUILA, in persona del Sindaco Avv. Biagio Tempesta, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTESANTO 68, presso lo studio dell'avvocato FERRAZZA CLAUDIO, rappresentato e difeso dall'avvocato TORELLI LUCIANO;

- *ricorrente* -

contro

..... nella qualità di titolare della omonima ditta, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 96, presso lo studio dell'avvocato

Oggetto

SANZIONI AMM.VR

R.G.N. 25492/2004

Cron. 6404

Rep.



2009

178

TAVERNITI ATTILIO, rappresentata e difesa
dall'avvocato BOSCO ANTONELLA;

- controricorrente

avverso la sentenza n. 372/2004 della GIUDICE DI PACE
di L'AQUILA, depositata il 24/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/01/2009 dal Consigliere Dott. ENNIO
MALZONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MASSIMO FEDELI che ha concluso per
l'accoglimento del secondo motivo e rigetto del primo
motivo del ricorso.

R.G.25492-04-ud.28.1.09

Pres.Triola-Rel.Malzone

Oggetto:opposizione ordinanza-ingiunzione

Fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 26.4.2004 proponeva opposizione all'ordinanza-ingiunzione n.15/A-01 del Comune di L'Aquila, notificata in data 27.2.04, emessa sulla base del verbale dei Vigili Urbani del luogo del 5.1.01 per violazione degli artt. 28, co.1, e 29 co 1, del d.lgs. n.114/98, chiedendone l'annullamento, per essere stata emessa tre anni dopo l'accertamento della presunta violazione dell'art.2 legge 241/90 e dell'art.97 Cost., contestando altresì l'applicazione al caso in esame della legge n.114/98 in luogo del d.lgs n.114/98.

Il giudice di pace di L'Aquila con sentenza n.372/04 accoglieva il ricorso, ponendo le spese di lite a carico del Comune di L'Aquila, osservando che il lungo periodo di tempo intercorso tra l'accertamento della violazione e la notifica dell'ordinanza-ingiunzione violava l'art.2 della legge 241/90, in quanto emessa oltre il termine di giorni trenta dalla contestazione del verbale di infrazione.

Per la cassazione della decisione ricorre il Comune di L'Aquila in persona del Sindaco pro-tempore, esponendo due motivi: 1) violazione degli artt.83 e 182 cpc, in relazione all'art.360 n.4 cpc, per omesso deposito della procura ad litem; 2) violazione dell'art.360 n.3 in relazione all'art.18 legge 689/81 e all'art.2 legge 241/90, per avere applicato al caso in esame l'art.2, co.2 della legge 241/90, anziché l'art.18 legge 689/81.

Infondato è il primo motivo di ricorso, rispondendo la procura apposta sul retro della copia notificata del decreto ingiuntivo ai criteri di specificità della procura ad litem sia riguardo alla provenienza della medesima che all'atto processuale a cui si riporta.

Ben vero, la tesi della tassatività degli atti sui quali è apponibile la procura speciale è da tempo abbandonata sia in dottrina che in giurisprudenza, in considerazione del fatto che dal testo dell'art.125 s.c. si desume che l'unico requisito richiesto dalla legge è che la procura sia apposta su un atto depositato prima della costituzione, di

tal che la procura apposta in calce o sul retro di un atto diverso da quelli elencati dall'art.83 è idonea a raggiungere lo scopo di instaurare un valido rapporto processuale, se detto atto sia depositato al momento della costituzione in giudizio e la controparte, come nel caso in esame, non abbia specificamente contestato la regolarità del mandato. (Cass.civ.n.10251/2003).

Ben diversa sorte riporta l'esame del secondo motivo di ricorso ove si osservi che è principio ormai consolidato in giurisprudenza di legittimità che la disposizione dell'art.2, co 2, legge n.241/1990, come modificato dall'art.36-bis d.l.n.35/2005, convertito in legge n.80/2005, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge n.689/1981, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi, i cui tempi sono regolati in modo da non consentire il rispetto di un termine così breve (Cass.n.24436/2006, conforme Sez.Un..n.9591/2006).

Ne consegue che rigettato il primo motivo e accolto il secondo, l'impugnata sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altro giudice di pace di L'Aquila.

P.Q.M.

rigetta il primo motivo; accoglie il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro giudice di pace di L'Aquila. Così deciso in Roma addì 28.1.09.

Il Consigliere relatore

Enrico Pedone

Il Presidente

Antonio...

IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Donatella D'Anna

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
Roma, 16 MAR. 2009
IL CANCELLIERE C1